



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 177 del 31/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 9 dicembre 2014, n. 403

Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 261 del 18.10.2013 avente ad oggetto “D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. per parco eolico in agro di Rocchetta Sant’Antonio (FG) in loc. “Serre e San Martino” proposto dalla Società Idroelettrica del Carpino 2 srl. - P.zza De Marsico, 17, 83100 - Avellino”.

L’anno 2014 addì 9 del mese di Dicembre in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, il dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Il dirigente del Servizio Ecologia

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e

pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

PREMESSO che:

Con riferimento al procedimento di VIA in oggetto, definito con provvedimento dirigenziale n. 261 del 18/10/2013, la Società proponente inoltrava ricorso iscritto al R. G. n. 213/2014 del Tar per la Puglia, Sezione di Bari, volto all'annullamento del richiamato provvedimento dirigenziale. In particolare, una delle censure sollevate dalla Società nel ricorso di cui sopra riguarda il numero di aero generatori considerati per la verifica dell'impatto cumulativo.

Nella fattispecie, a pag. 9 del parere espresso nella seduta del 16.07.2013, il Comitato Regionale per la VIA riportava "Ai fini della valutazione degli effetti cumulativi sono stati considerati tutti gli interventi presentati al 30 marzo 2007, data relativa alla presentazione del progetto in esame, nell'ambito dell'area vasta. Di seguito i risultati suddivisi per Comune e Ditte proponenti e numero degli aerogeneratori:

- Rocchetta S. Antonio: n. 6 parchi eolici rispettivamente della EDISON (16 torri) già realizzato, FORTORE ENERGIA (2 progetti per complessive 23 torri) già realizzato, WINDSTROMENERGIA EOLICA (20 torri), autorizzato, SOCIETÀ ELETTRICA DEL CARPINO (23 torri), DAUNIA WIND (4 torri) per un totale di 86 torri, in fase istruttoria.

- Sant'Agata di Puglia: 2 progetti della API (51 torri), FRIEL (36 torri), due progetti della IVPC (42 torri) per un totale di 129 torri, tutti già realizzati.

- Anzano di Puglia: 1 progetto della IVPC per un totale di 12 torri, già realizzato.

- Canosa di Puglia: EDISON (147 torri), DAUNIA WIND (46 torri), TECNOWIND (3 torri) e CANDELA RINNOVABILI (10 torri) per un totale di 206 torri.

Nell'area vasta interessata si prevede quindi la costruzione di 433 aerogeneratori".

Da una verifica condotta dallo scrivente Ufficio sulla scorta della documentazione agli atti, facendo corretta applicazione di quanto statuito con DGR Puglia n. 2122/2012, il numero degli aerogeneratori da considerare per la valutazione dell'impatto cumulativo è pari a 200 (cfr: pagg. 177-178 del SIA).

Pertanto, acclarata la necessità di provvedere alla rettifica degli errori materiali sopra richiamati, il Comitato Regionale per la VIA vista la documentazione in atti, e considerato che trattasi di n. 433 aerogeneratori o di n. 200, il numero degli stessi in relazione alla tipologia impiantistica ed ai luoghi dell'intervento, rilasciava parere espresso nella seduta del 18.11.2014 prot. n. 10988 del 18.11.2014, che costituisce parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale di rettifica, confermando il parere negativo reso nella seduta del 16.07.2013.

Il presente provvedimento di rettifica riguarda soltanto gli errori materiali ravveduti nella determina in oggetto, così come segnalati dal proponente e puntualmente verificati e rettificati dal Servizio Ecologia - Ufficio VIA/VAS. La presente determinazione fa salve tutte le condizioni e le prescrizioni al parere di VIA già espresso con D.D. 261/2013.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la

diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

“Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

il Dirigente del Servizio Ecologia

DETERMINA

- di procedere alla rettifica della determina dirigenziale n. 261 del 18.10.2013, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di statuire che la presente determina non sostituisce né annulla la precedente n. 261 del 18.11.2013 ma provvede unicamente alla correzione materiale di alcuni contenuti;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - è immediatamente esecutivo;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, alla Ditta proponente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Rocchetta Sant'Antonio, alla Provincia di Foggia, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul BURP
- di far pubblicare il presente provvedimento sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla piena conoscenza del presente atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
